

Art.1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi della Legge n.383 del 7 dicembre 2000 e della L.R. 34/2002, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "ILTURCO" con sede nel comune di Ferrara in via del Turco n° 39. L'eventuale variazione della sede legale, purché all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ILTURCO è una libera Associazione autonoma, pluralistica, apartitica e apolitica, a carattere volontario e democratico, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro e regolata ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile.

Art.2 - Scopo

L'Associazione ILTURCO persegue i seguenti scopi:

- favorire lo sviluppo locale attraverso la diffusione dell'arte, della cultura e delle nuove tecnologie;
- valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico, storico e architettonico anche attraverso il recupero e il riutilizzo di spazi;
- promuovere modalità e dinamiche di condivisione e collaborazione tra i soci (condivisione degli spazi di lavoro, delle attrezzature, delle competenze e delle risorse);
- progettare e realizzare attività di edizione, informazione, produzione, ricerca e didattica.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione potrà:

- organizzare iniziative quali workshop, mostre, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, contest, eventi pubblici volti a coinvolgere attivamente i soci e la cittadinanza, in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
- collaborare con associazioni, aziende, enti pubblici, o qualunque altro soggetto in sintonia con i fini statutari, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, l'adesione a network già esistenti o la creazione di nuove reti e partnership tra soggetti a livello locale, nazionale, internazionale;
- realizzare materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
- avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite anche ricorrendo ai propri associati, con prevalenza comunque di apporto volontario;
- gestire un punto di somministrazione di alimenti e bevande rivolto ai propri soci;
- concludere tutti gli atti necessari di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;
- compiere ogni altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendano collaborare al rag-

giungimento degli scopi statutari e accettino le regole adottate attraverso lo statuto e gli eventuali regolamenti. Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare attivamente alle iniziative promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati dagli organi sociali e di tutta la documentazione riguardante l'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi sociali;
- versare la quota associativa.

Art.6 – Decadenza, recesso ed espulsione del socio

La qualifica di socio può decadere per:

- decesso;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- recesso dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- espulsione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione.

L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato in forma scritta o via e-mail.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione utile, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I soci receduti o espulsi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente. Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Art.8 - Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Può essere altresì convocata su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci, mediante:

- avviso scritto da inviare via e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 5 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede della riunione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge il Consiglio direttivo e gli altri eventuali organismi sociali.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto

favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero minimo di 5 consiglieri eletti tra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redige l'eventuale regolamento interno;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art.10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione. Provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Art.11 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, in caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, lo sostituisce

in tutte le sue mansioni.

Art.12 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 - Mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi specifici degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.14 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e i proventi delle attività non possono comunque in nessun caso essere distribuiti fra gli associati anche in forme indirette o differite.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.15 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art.16 -Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Ferrara, lì 14/01/2016

Il presidente: Riccardo Gemmo

Il segretario: Licia Vignotto
